



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA
CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 104 DEL 29.05.2018

[COPIA]

Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).

Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018

Addì ventinove Maggio duemiladiotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio avv. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Di Giacomo, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Cannizzo, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano

Sono scritti all'o.d.g. seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018;
3. Decreto Ingiuntivo n.331/2017 promosso da S.U.N. Società Cooperativa Sociale per "Collocazione con parziale fornitura di pedane nel litorale di Scoglitti per la stagione estiva 2013 oltre a piccoli interventi manutentivi". Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.Lvo n°267/2000;
4. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.Lvo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme in favore del Sig. Acquaviva Simone e del procuratore distrettuale, in virtù della sentenza n°447/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal G.D.P. di Vittoria avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale;
5. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.Lvo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme ulteriori dovute al Sig. Maiorana Giovanni a seguito di notifica di Atto di precetto pervenuto all'Ente-Comune in data 10 Ottobre 2017 prot. gen. n°42978;
6. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.a), del D.Lvo n°267/2000, afferente la corresponsione di somme, in favore del Sig. Di Falco Salvatore, in virtù della sentenza n° 1379/17, munita di formula esecutiva, pronunciata dal Tribunale Civile di Ragusa avente ad oggetto responsabilità civile ex artt.2049-2051-2052 c.c.

Presiede il Presidente del Consiglio, dott. A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale avv. Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 2 (Siggia, Mascolino)
- Consiglieri presenti n. 22, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Iaquez, Ragusa, Scuderi.

OMISSIS

Il Presidente chiama in trattazione il punto n. 2 dell'o.d.g. che reca: Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018.

La Dirigente proponente, dott.ssa Prinzi Valle, relaziona sulla proposta.

Interloquiscono con la Dirigente i consiglieri Re, Di Falco, Cannizzo, Cannata, Nicastro, Sallemi, Argentino, Scuderi. Partecipano alla discussione il Sindaco ed il Segretario Generale.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i Consiglieri a comunicare le eventuali dichiarazioni di voto. Nessuno dei Consiglieri chiede la parola, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 3 (Re, Siggia, Di Falco)
- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri astenuti n. 6 (Argentino, Ragusa, Cannizzo, Mascolino, Nicastro, Romano)
- Voti favorevoli n. 15

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la proposta.

Successivamente, ravvisata l'urgenza del provvedimento, il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

La votazione, eseguita per alzata e seduta, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 3 (Re, Siggia, Di Falco)
- Consiglieri presenti n. 21
- Consiglieri astenuti n. 6 (Argentino, Ragusa, Cannizzo, Mascolino, Nicastro, Romano)
- Voti favorevoli n. 15

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018."

visti:

- o i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti competenti;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

sentita la relazione del Dirigente competente;

uditi gli interventi;

riconosciuta la propria competenza;

ritenuto di disporre nel merito;

visti gli atti d'Ufficio;

vista la normativa vigente in materia,

con la votazione "ut supra"

DELIBERA

- 1. approvare**, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. dichiarare** il presente provvedimento di immediata eseguibilità al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano
MICCOLI

Il Presidente
NICOSIA

Il Segretario Generale
FORTUNA

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 24.05.2018

Il Dirigente

Dott.ssa Cristina Prinzivalli

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

Favore

in ordine alla regolarità contabile.

Solo orari di reperibilità e risposte

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 24.05.2018

Il Dirigente

Dott. A. Basile

rapporto di spesa con D.G.C. n° 219 del 27.04.2018

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

Avv. A.M. Fortuna

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

ATTESO che:

1. Con citazione notificata tra il 20 ed il 26/05/2008 Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano, convenivano avanti al Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, Cilia Giuseppe, Cilia Salvatore ed il Comune di Vittoria esponendo che in data 06/12/1994 Barone Giuseppe, rispettivamente marito e padre degli stessi, era stato incaricato dalla ditta "Elettromeccanica Fratelli Cilia", sua datrice di lavoro, di eseguire in intervento di manutenzione sull'impianto fognario del Comune di Vittoria. Rappresentavano che durante l'esecuzione del suddetto intervento il Barone aveva perso la vita e che di tale fatto delittuoso erano stati giudicati penalmente responsabili i Cilia. Deducevano che sotto il profilo civilistico anche il Comune di Vittoria era responsabile dell'illecito e doveva rispondere, in solido con i Cilia, del risarcimento del danno da loro subito in conseguenza della morte del congiunto.
Il Comune di Vittoria si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori;
2. Con sentenza non definitiva n. 117/2011 del 03/08/2011 il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Vittoria e rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dello stesso.
Avverso la superiore sentenza proponevano appello i suddetti Barone deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma con conseguente integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del Comune di Vittoria.
3. Con Sentenza n. 1723/2017 emessa il 13/09/2017 e depositata il 28/09/2017, munita di formula esecutiva in data 17/10/2017 e notificata il 27/10/2017, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Vittoria a pagare le seguenti somme:

- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna in favore di Barone Maria;
 - ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 25.000,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Daniele;
 - ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 47.500,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Adriano;
 - ✓ € 40.051,90 ai Sigg.ri Barone per rimborso spese legali, spese di notifica, registrazione di Appello e successive occorrenze;
4. con atto di Precetto notificato in data 5/6 marzo 2018 è stato intimato il pagamento delle suddette somme;
 5. con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 20/03/2018 e la cui udienza è fissata per il 02/05/2018, è stato chiesto il pignoramento delle somme per complessive € 1.800.000,00 al terzo Banca Unicredit S.P.A. con sede in Vittoria nella Via R. Cancellieri n. 25;
 6. con nota prot. N. 1716/Avv del 22/03/2018 veniva trasmesso a questa Direzione l'atto di pignoramento di cui sopra, invitando la scrivente Direzione e la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, ad adoperarsi con immediatezza, al fine di evitare ulteriori pregiudizi per le casse dell'Ente, procedendo ad un accordo di pagamento dilazionato direttamente con le parti;
 7. con nota prot. N. 1737/EC del 13/04/2018, a seguito della nota 288/PFB del 12/04/2018, venivano trasmessi all'Avvocato di controparte i seguenti termini economici della transazione:
 - ✓ ANNO 2018: € 250.000,00 alla stipula della transazione e sei rate di € 25.000,00 nei sei mesi successivi;
 - ✓ ANNO 2019: Due rate, una entro il 1/02/2019 pari ad € 250.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2019 pari ad € 250.000,00;
 - ✓ ANNO 2020: Due rate, una entro il 1/02/2020 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2020 pari ad € 300.000,00;

per un totale pari ad € 1.500.000,00;
 8. con nota PEC del 16/04/2018, l'Avv. Iachella, di controparte, comunica quanto segue: *"pur accettando, un virtù dell'accordo transattivo, un pagamento in misura ridotta rispetto alle somme cui complessivamente avrebbero diritto i miei assistiti, gli stessi mi hanno incaricato di comunicare di non essere disponibili ad accettare una somma inferiore ad € 1.600.000,00... Conseguentemente, in caso di accettazione di quanto sopra, le condizioni di pagamento da riportare in transazione sarebbero le seguenti: € 250.000,00 (di cui € 43.753,83 a titolo di rimborso spese legali prodotte agli atti sin qui espletati.....), € 25.000,00 per rata nei sei mesi successivi; € 300.000,00 in due rate nel 2019 ed € 300.000,00 in due rate nel 2020...."*;
 9. In riscontro alla nota di cui sopra, con nota prot. N. 1768/EC del 16/04/2018 si significa all'Avv. Iachella che, dopo un'attenta valutazione con le Direzioni competenti, questa Amministrazione si è espressa favorevolmente ad addivenire ad un accordo bonario così come proposto dall'Avvocato di controparte, fatta eccezione per la rinuncia al ricorso in cassazione;

10. Con nota PEC del 19/04/2018, l'Avv. Iachella, di controparte, rappresenta che i suoi assistiti hanno manifestato l'intenzione di addivenire all'accordo.
11. Con nota prot. N. 1854/EC del 20/04/2018 viene trasmesso all'avvocato Iachella bozza dell'accordo transattivo, ovviamente da formalizzare alla lettura che la stessa ne avrebbe fatto;
12. Con nota PEC del 23/04/2018 l'Avvocato di controparte riscontra la precedente nota, relativa alla bozza di accordo transattivo rappresentando delle eccezioni a quanto proposto;
13. Con nota prot. N. 1892/EC del 24/04/2018 viene significato che l'accordo era stato raggiunto per € 1.600.000,00 omnia, di cui, rectius € 43.753,83 per spese legali, va da se che le somme da corrispondere per le altre voci ammontano ad € 1.556.246,17...;

Dato atto che

- i debiti in oggetto sarebbero, nell'interesse, rientranti nelle fattispecie per le quali ricorre l'applicazione dell'art.194 ma, nell'ambito di accordo transattivo, sono da escludersi dal novero dei debiti fuori bilancio, sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui all'art.194 del D.Lgs.267/2000, sia perché, presupponendo i medesimi la determinazione dell'ente di prevenire alla composizione di contrapposti interessi, risulta possibile per l'ente prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento;
- Con delibera di G.M. n. 219 del 27-4-2018 è stato proposto di:
 1. **di approvare** lo schema di accordo stragiudiziale allegato;
 2. **di dare atto** che a seguito dell'accordo stragiudiziale i debiti fuori bilancio, di cui al prospetto in premessa, si riduce da 1.800.000,00 ad €. 1.600.000,00 onnicomprensivi;
 3. **di dare atto** che la spesa derivante dall'attuazione del presente deliberato trova copertura nel bilancio di previsione 2018-2020 come segue:
 - **ANNO 2018:** € 250.000,00 alla stipula della transazione e sei rate di € 25.000,00 nei sei mesi successivi;
 - **ANNO 2019:** Due rate, una entro il 1/02/2019 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2019 pari ad € 300.000,00;
 - **ANNO 2020:** Due rate, una entro il 1/02/2020 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2020 pari ad € 300.000,00;

Visto il parere del Segretario Generale allegato alla delibera n. 219 del 27-4-2018 che qui si allega;

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti allegato al presente atto;

PRESO Atto del contenuto degli atti citati in premessa;

Ritenuto, di far rientrare la copertura dei predetti debiti con l'impegno di somme sul bilancio comunale come segue:

- € 400.000,00 da imputare al bilancio 2018;
- € 600.000,00 da imputare al bilancio 2018-2020 annualità 2019
- € 600.000,00 da imputare al bilancio 2018-2020 annualità 2020

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto in particolare l'art.42 c.2 lett.i) del D.Lgs.18.08.2000 n.267 che riserva all'organo consiliare l'adozione di atti che comportino l'assunzione, da parte del Comune, di *"spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo"*

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1. **di prendere atto** delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **di approvare** la Delibera di G.M. n.219 del 27-04-2018 e per effetto di assumere l'impegno di spesa pluriennale derivante dall'attuazione di quanto deliberato con la delibera di G.M. n.219 del 27-4-2018 come segue:
 - € 400.000,00 da imputare al bilancio 2018;
 - € 600.000,00 da imputare al bilancio 2018-2020 annualità 2019
 - € 600.000,00 da imputare al bilancio 2018-2020 annualità 2020*
3. **dichiarare** il presente provvedimento di Immediata Esecuzione, al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.

L'ISTR.DIRET.AMM.VO
Sig.ra Emanuela Frasca

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cristina Prinzivalli



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N.219

Seduta del 27.04.2018

OGGETTO: *Corresponsione somme ai Signori Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano, a seguito sentenza n. 1723/2017, nei termini dell'accordo transattivo, di cui all'allegato sub "A".*

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 13,00, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018		COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
INT. _____		SINDACO: <i>Avv. Giovanni MOSCATO</i>	X		
CAP. _____		VICE SINDACO: <i>Dott. Andrea LA ROSA</i>	X		
MOVIMENTO CONTABILE		ASS.RE: <i>Ing. Paolo NICASTRO</i>			X
Stanz. di Bilancio €.	_____	ASS.RE: <i>Avv. Valeria ZORZI</i>	X		
Storni e variaz. al Bilancio €	_____	ASS.RE: <i>Sig. Daniele BARRANO</i>			X
Stanz. Assestato €.	_____	ASS.RE: <i>Avv. Alfredo VINCIGUERRA</i>	X		
Imp. di spesa assunti €.	_____				
Disponibilità €.	_____				
Impegno del presente atto €.	_____				
Disponibilità residua €.	_____				
Il Responsabile del Servizio Finanziario					

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino M. Fortuna il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art. 186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000;
- Vista la seguente proposta;

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 26/04/2018

Il Dirigente
F.TO Dr.ssa Cristina Prinzivalli

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 400.000,00 è imputata al CAP.710/20 IMPEGNO 668
€ 600.000,00 CAP.710/20 PL 2019 IMP.668
€ 600.000,00 CAP.710/20 PL 2020 IMP.668

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente **TRASMETTERE ALL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE IL PARERE OBBLIGATORIO DI CUI ALL'ART.239 D.L.GS 267/2000**

Vittoria, 26.04.2018. VEDI NOTA ALLEGATA

Il Dirigente
F.to Antonino Maria Fortuna

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

PREMESSO che:

- Con citazione notificata tra il 20 ed il 26/05/2008 Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano, convenivano avanti al Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, Cilia Giuseppe, Cilia Salvatore ed il Comune di Vittoria esponendo che in data 06/12/1994 Barone Giuseppe, rispettivamente marito e padre degli stessi, era stato incaricato dalla ditta "Elettromeccanica Fratelli Cilia", sua datrice di lavoro, di eseguire in intervento di manutenzione sull'impianto fognario del Comune di Vittoria. Rappresentavano che durante l'esecuzione del suddetto intervento il Barone aveva perso la vita e che di tale fatto delittuoso erano stati giudicati penalmente responsabili i Cilia. Deducevano che sotto il profilo civilistico anche il Comune di Vittoria era responsabile dell'illecito e doveva rispondere, in solido con i Cilia, del risarcimento del danno da loro subito in conseguenza della morte del congiunto.
Il Comune di Vittoria si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori;
- Con sentenza non definitiva n. 117/2011 del 03/08/2011 il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Vittoria e rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dello stesso.
Avverso la superiore sentenza proponevano appello i suddetti Barone deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma con conseguente integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del Comune di Vittoria.
- Con Sentenza n. 1723/2017 emessa il 13/09/2017 e depositata il 28/09/2017, munita di formula esecutiva in data 17/10/2017 e notificata il 27/10/2017, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Vittoria a pagare le seguenti somme:

- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna in favore di Barone Maria;
- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 25.000,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Daniele;
- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 47.500,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Adriano;
- ✓ € 40.051,90 ai Sigg.ri Barone per rimborso spese legali, spese di notifica, registrazione di Appello e successive occorrenze;

- con atto di Precetto notificato in data 5/6 marzo 2018 è stato intimato il pagamento delle suddette somme;
- con atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 20/03/2018 e la cui udienza è fissata per il 02/05/2018, è stato chiesto il pignoramento delle somme per complessive € 1.800.000,00 al terzo Banca Unicredit S.P.A. con sede in Vittoria nella Via R. Cancellieri n. 25;
- con nota prot. N. 1716/Avv del 22/03/2018 veniva trasmesso a questa Direzione l'atto di pignoramento di cui sopra, invitando la scrivente Direzione e la Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, ad adoperarsi con immediatezza, al fine di evitare ulteriori pregiudizi per le casse dell'Ente, procedendo ad un accordo di pagamento dilazionato direttamente con le parti;
- con nota prot. N. 1737/EC del 13/04/2018, a seguito della nota 288/PFB del 12/04/2018, venivano trasmessi all'Avvocato di controparte i seguenti termini economici della transazione:

- ✓ **ANNO 2018:** € 250.000,00 alla stipula della transazione e sei rate di € 25.000,00 nei sei mesi successivi;
- ✓ **ANNO 2019:** Due rate, una entro il 1/02/2019 pari ad € 250.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2019 pari ad € 250.000,00;
- ✓ **ANNO 2020:** Due rate, una entro il 1/02/2020 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2020 pari ad € 300.000,00;

per un totale pari ad € 1.500.000,00;

- con nota PEC del 16/04/2018, l'Avv. Iachella, di controparte, comunica quanto segue: *"pur accettando, un virtù dell'accordo transattivo, un pagamento in misura ridotta rispetto alle somme cui complessivamente avrebbero diritto i miei assistiti, gli stessi mi hanno incaricato di comunicare di non essere disponibili ad accettare una somma inferiore ad € 1.600.000,00... Conseguentemente, in caso di accettazione di quanto sopra, le condizioni di pagamento da riportare in transazione sarebbero le seguenti: € 250.000,00 (di cui € 43.753,83 a titolo di rimborso spese legali prodotte agli atti sin qui espletati.....), € 25.000,00 per rata nei sei mesi successivi; € 300.000,00 in due rate nel 2019 ed € 300.000,00 in due rate nel 2020...."*;
- In riscontro alla nota di cui sopra, con nota prot. N. 1768/EC del 16/04/2018 si significa all'Avv. Iachella che, dopo un'attenta valutazione con le Direzioni competenti, questa Amministrazione si è espressa favorevolmente ad addivenire ad un accordo bonario così come proposto dall'Avvocato di controparte, fatta eccezione per la rinuncia al ricorso in cassazione;
- Con nota PEC del 19/04/2018, l'Avv. Iachella, di controparte, rappresenta che i suoi assistiti hanno manifestato l'intenzione di addivenire all'accordo.
- Con nota prot. N. 1854/EC del 20/04/2018 viene trasmesso all'avvocato Iachella bozza dell'accordo transattivo, ovviamente da formalizzare alla lettura che la stessa ne avrebbe fatto;
- Con nota PEC del 23/04/2018 l'Avvocato di controparte riscontra la precedente nota, relativa alla bozza di accordo transattivo rappresentando delle eccezioni a quanto proposto;
- Con nota prot. N. 1892/EC del 24/04/2018 viene significato che l'accordo era stato raggiunto per € 1.600.000,00 omnia, di cui, rectius € 43.753,83 per spese legali, va da se che le somme da corrispondere per le altre voci ammontano ad € 1.556.246,17...;

Ritenuto, ora, di dover provvedere in merito, nei termini dell'accordo transattivo di cui all'allegato sub "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, a chiusura definitiva della controversia il pagamento, in forma dilazionata, della somma di € 1.600.000,00, senza interessi fino al soddisfo, con un notevole risparmio di spesa rispetto al dovuto;

Viste le norme vigenti e precisato che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. 267/2000, art. 163, commi 1° e 3°;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

Per le motivazioni tutte esplicitate nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono come integralmente riportate:

1. **Di determinare**, nei termini dell'accordo transattivo di cui all'Allegato sub "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede, a chiusura definitiva della controversia il pagamento, in forma dilazionata, della somma di € 1.600.000,00, senza interessi fino al soddisfo, con un notevole risparmio di spesa rispetto al dovuto, da corrispondere in favore dei Signori:

- BARONE MARIA nata a Vittoria il 16/11/1958 C.F. BRNMRA58S56M088U;
- BARONE DANIELE nato a Vittoria il 20/03/1978 C.F. BRNDNL78C20M088O;
- BARONE ADRIANO nato a Vittoria il 07/09/1987 C.F. BRNDNR87P07M088R;

come riportato nell'accordo transattivo di cui all'allegato sub "A":

- **ANNO 2018:** € 250.000,00 alla stipula della transazione e sei rate di € 25.000,00 nei sei mesi successivi;
- **ANNO 2019:** Due rate, una entro il 1/02/2019 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2019 pari ad € 300.000,00;
- **ANNO 2020:** Due rate, una entro il 1/02/2020 pari ad € 300.000,00 e l'altra alla data del 30/06/2020 pari ad € 300.000,00;

2. Di impegnare la somma di € 1.600.000,0, ex cap. 710/20 cod. 01.11-1.10.05.04.001 con le seguenti modalità: € 400.000,00, pari a € 250.000,00 alla stipula della transazione e sei rate di € 25.000,00 nei sei mesi successivi (a partire dal 30/06/2018), al cap del bilancio comunale 2018, dando atto che trattasi di somme, da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 3°, del D.L. n° 267/200, non suscettibili di frazionamento in dodicesimi onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, € 600.000,00 pari a n° 2 rate (febbraio e giugno 2019) ex Cap. 710/20 Cod. 01.11-1.10.05.04.001 del Bilancio comunale 2019, ed infine € 600.000,00 pari a n° 2 rate (febbraio e giugno 2020) ex Cap. 710/20 Cod. 01.11-1.10.05.04.001.

Il Dirigente

F.T.P. Dr.ssa Cristina Prinzivalli

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Visto L'OREL in vigore;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA

1. Approvare quanto sopra esposto sia nella parte narrativa che dispositiva;
2. Con successiva unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata d'immediata esecuzione, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/91, per consentire la liquidazione della somma dovuta in tempi brevi ed evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari.



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
DENOMINATA LIBERO CONSORZIO COMUNALE

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

BARONE MARIA-nata a Vittoria il 16/11/1958 C.F. BRNMRA58S56M088U;
BARONE DANIELE nato a Vittoria il 20/03/1978 C.F. BRNDNL78C20M088O;
BARONE ADRIANO nato a Vittoria il 07/09/1987 C.F. BRNDNR87P07M088R;
rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Iachella con studio in Vittoria nella Via Castelfidardo 142

E

Il Comune di Vittoria, con sede in Vittoria (RG), Via N. Bixio, 34, P.IVA 82000830883, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Prinzivalli, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale

Si conviene e stipula quanto segue:

Premesso che:

A) con Sentenza n. 1723/2017 emessa il 13/09/2017 e depositata il 28/09/2017, munita di formula esecutiva in data 17/10/2017 e notificata il 27/10/2017, la Corte di Appello di Catania ha condannato il Comune di Vittoria a pagare le seguenti somme:

- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna in favore di Barone Maria;
- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 25.000,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Daniele;
- ✓ € 327.990,00 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata alla data odierna a cui occorre sommare l'ulteriore somma di € 47.500,00 oltre interessi legali alla data odierna in favore di Barone Adriano;
- ✓ € 40.051,90 ai Sigg.ri Barone per rimborso spese legali;

B) con l'atto di Precetto notificato in data 5/6 marzo 2018 è stato intimato il pagamento delle suddette somme;

C) con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 20/03/2018 e la cui prima udienza è fissata per il 02/05/2018 è stato chiesto il pignoramento delle somme per complessive € 1.800.000,00 al terzo Banca Unicredit S.P.A. con sede in Vittoria nella Via R. Cancellieri n. 25;

D) che la Sentenza n. 1723/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catania è stata impugnata e che è pendente giudizio in Cassazione, a cui il Comune non intende rinunciare, né prestare acquiescenza a tale decisione, salvi restando gli esiti dell'impugnazione avanti la Cassazione.

Ciò premesso:

1. Le parti convengono che il Comune di Vittoria, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa vantata con i superiori atti giudiziari ed esecutivi da parte dei Sigg.ri Barone meglio sopra identificati, corrisponderà a quest'ultimi la somma omnicomprensiva di Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila/00) senza il riconoscimento di ulteriori interessi anche di mora e/o compensativi.
2. Il pagamento degli importi sopra indicati dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul c.c. bancario intestato a
BARONE MARIA il _____ esso Banca
UNICREDIT -AG VITTORIA- codice IBAN:
BARONE DANIELE _____, presso Banca
UNICREDIT -AG VITTORIA- codice IBAN:
BARONE ADRIANO _____, presso Banca
UNICREDIT -AG VITTORIA- codice IBAN:

la somma di cui sopra sarà pagata nel seguente modo:

- ✓ € 250.000,00 alla stipula della presente transazione comprensiva delle spese legali;
- ✓ nel 2018 sei rate mensili a partire dal 30/06/2018 di € 25.000,00 ciascuna;
- ✓ nel 2019 una rata di € 300.000,00 da pagare entro il 01/02/2019 ed una seconda rata di pari importo (€ 300.000,00) da pagare entro il 30/06/2019;
- ✓ nel 2020 una rata di € 300.000,00 da pagare entro il 01/02/2020 ed una seconda rata di pari importo (€ 300.000,00) da pagare entro il 30/06/2020.

Tale accordo non costituisce novazione ed il mancato pagamento di una rata di quelle previste nel presente punto comporterà la decadenza del Comune dal beneficio della rateizzazione e la risoluzione del presente accordo, con facoltà per i creditori di procedere esecutivamente in danno del debitore per il recupero dell'intero credito, oltre interessi, oneri e spese ulteriori.

4. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano a rinunciare al pignoramento e all'opposizione allo stesso e congiuntamente chiederanno al Tribunale di Ragusa di dichiarare estinto tale procedimento, con spese integralmente compensate. I creditori si impegnano sin da adesso a compiere tutti gli atti occorrenti alla liberazione delle somme vincolate dalla Banca Unicredit.
5. Il Comune si impegna, a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario, a rinunciare al ricorso ex art. 373 c.p.c., iscritto al n.r.g. 242/2018, che verrà trattato all'udienza del 16/05/2018, nonché a qualsiasi eventuale ed ulteriore azione di sospensione dell'esecuzione (ex art. 373 c.p.c. o in base ad altra normativa) già incoata o da incoare fino alla pronuncia definitiva della Cassazione;
6. Il Comune si impegna all'accollo espresso delle spese di registrazione sin qui maturate nella misura eventualmente dovuta;
7. Le parti si danno reciprocamente atto che, a fronte della sottoscrizione e del puntuale adempimento di quanto convenuto nella presente transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra in merito alla procedure esecutive di cui sopra.

La presente viene sottoscritta anche dai rispettivi difensori per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della L.P.

Vittoria li, 10/05/2018

Barone Maria

Barone Maria

Barone Daniele

Barone Daniele

Barone Adriano

Barone Adriano

per il Comune di Vittoria Dr.ssa Cristina Prinziavalli

Dr.ssa Cristina Prinziavalli

Avv. Anna Iacchéla

Avv. Anna Iacchéla

Avv. Angela Bruno

Avv. Angela Bruno



Prot. 1486/SG del 27.04.2018

CITTÀ DI VITTORIA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Spazio riservato al Segretario Generale

E' di comune conoscenza la nozione in base alla quale la transazione, disciplinata dall'art. 1965 del codice civile, rappresenta lo strumento negoziale attraverso cui anche la P.A., al pari dei soggetti privati, può porre fine o prevenire costose liti in sede giudiziaria, tutelando l'interesse pubblico e salvaguardando al contempo l'Erario a condizione che vengano rispettati i canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale.

Sul tema gli orientamenti giurisprudenziali (cfr deliberazione n. 123/2015/PAR - Corte dei Conti SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA) sono soliti affermare come nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, la scelta di accedere alla transazione da parte del dirigente deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede transattiva.

In tal contesto, ritenuto necessario rammentare l'insegnamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (cfr. deliberazione 5/2014 della Corte dei Conti - Sezione Regionale Liguria ; la già sopramenzionata deliberazione n. 123/2015/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria; la deliberazione n.80/2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia), è pregevole ed utile riportare quanto contenuto nella deliberazione n. 123/PAR/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria che ".....Va, peraltro, richiamato l'orientamento di alcune Sezioni regionali di controllo che si sono occupate della questione (da ultimo, Sezione Liguria, deliberazione 5/2014) secondo cui la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione....."

Nella stessa deliberazione n.80/PAR/2017 del 25 maggio 2017 la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia afferma che ".....Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del Tuel e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi. Qualora ricorrano ipotesi transattive che comportino il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, la competenza a provvedere spetterà al Consiglio comunale che, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. i) del Tuel, adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di ...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo..." (sez. Piemonte, del. n. 345/2013 e sez. Puglia, del. n. 181/2013)...."

Nè sfugge come, secondo i summenzionati insegnamenti giurisprudenziali, la transazione sia un vero e proprio contratto cioè negozio a prestazioni corrispettive, perché ognuna delle due parti esegue una prestazione (consistente nella concessione che fa all'altra parte), che si pone in relazione sinallagmatica con la prestazione dell'altra.

Ed atteso che la fattispecie in argomento non "... involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione..." né la proposta deliberativa è afferente a quest'ultimi, e rilevato che la determinazione a contrarre è di competenza dirigenziale ex art. 107 del Dlgs n. 267/00, compete al dirigente assumere l'atto afferente all'approvazione della transazione, previa accertamento della sussistenza dei presupposti all'uopo legittimanti il sorgere del rapporto contrattuale.

Altresì non può sfuggire all'attenzione il riferimento normativo in virtù del quale il provvedimento di adozione della transazione debba essere trasmesso alla Procura della Corte dei Conti ed alla sezione di controllo della medesima Corte ossia l'articolo 23, comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale recita " I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti."

Per quanto sopra si rappresenta la valutazione negativa sul provvedimento.

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna



REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella Camera di consiglio del 25 maggio 2017 composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	
Referendario	Michela Muti	

A seguito della Camera di consiglio del 25 maggio 2017 ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere (prot. n. 2242 CdC del 2 maggio 2017), formulata dal Sindaco del Comune di Lizzanello (LE).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art 10 bis decreto legge 24/06/2016 n. 113 conv. dalla legge 7/08/2016 n. 160 che ha integrato l'art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 66 del 18 maggio 2017 con la quale è stata convocata la Sezione regionale di controllo per il giorno 25 maggio 2017;

Udito nella Camera di consiglio il relatore, P. Ref. Rossana De Corato;

Ritenuto in

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Lizzanello (LE) ha presentato una richiesta di parere in merito alla qualificazione giuridico-contabile del contratto di transazione, con possibile identificazione nella fattispecie di debito fuori bilancio, ovvero, in caso di risposta negativa, alla competenza dell'organo consiliare ad autorizzare la spesa pluriennale, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Preliminarmente il Sindaco ha rappresentato che:

"...- il Comune di Lizzanello, Ente sottoposto a Piano di riequilibrio Pluriennale approvato in data 19/02/2016,

- con deliberazione n. 203 dello 01/12/2016, la G.C. approvava una Transazione con la Ditta Monetco Srl, finalizzata a definire il contenzioso in essere per la corretta applicazione dell'art. 8 del contratto di igiene urbana e relativa al periodo 21.09.2006-28.02.2014 anche in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4013/2016 (anni 2006/2010), prevedendo la corresponsione delle relative somme, senza aggravio di interessi e rivalutazione, in cinque annualità;

- con deliberazione della G.C. n. 220 del 19/12/2016 approvava una transazione con la ditta SFL - Service Facility Logistics soc. coop. A r.l., finalizzata alla conclusione della controversia pendente innanzi al Tribunale di Lecce, prevedendo la corresponsione delle relative somme, senza aggravio di interessi, in quattro annualità;

- con deliberazione del C.C., n. 12 del 13.03.2017, esecutiva, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, contenente la previsione di spesa relativa alle predette transazioni (...)

Tutto ciò premesso, al fine di non incorrere inconsapevolmente in erronee applicazioni della legge.), il Sindaco ha formulato la seguente istanza di parere:

"...Se la transazione si ponga come una fattispecie di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 del TUEL e, in caso di risposta negativa al predetto quesito, se la competenza del Consiglio comunale si limiterebbe alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex Art. 42, comma 2, lett. i del TUEL) e quindi potrebbe essere prevista direttamente in sede di approvazione del bilancio di previsione, oppure si estenderebbe anche al merito della transazione necessitando quindi di un provvedimento ad hoc..."

Considerato in

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità, sia soggettiva che oggettiva, della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Da ultimo, l'art 10 bis d.l. 24/06/2016 n. 113 conv. dalla l. 7/08/2016 n. 160,

fermo restando i requisiti soggettivi di ammissibilità sopra richiamati, ha introdotto un nuovo periodo nel testo del citato art 7, comma 8, prevedendo che le richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata.

In relazione al profilo di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Novoli per cui non vi è dubbio in merito alla sussistenza del requisito predetto.

Né può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene soggettivamente ammissibile la richiesta di parere.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

In via preliminare, la sussistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità va scrutinata mediante la verifica dell'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) e del carattere generale ed astratto della questione sottostante il quesito.

Ulteriore elemento di valutazione è connesso alla indispensabile verifica della circostanza che, il quesito proposto, non implichi la possibilità di adottare provvedimenti amministrativi di ordine gestionale, ancor più se connessi ad atti già posti in essere o comportamenti espletati, che l'ambito di interesse in concreto possa essere oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero di contenzioso penale, civile o amministrativo. D'altra parte, l'attività consultiva intestata alla Corte dei conti impone che non siano resi pareri che comportino valutazione di atti gestionali specifici e attinenti a casi concreti, che determinerebbero un'ingerenza della Corte di conti nella effettiva attività gestionale

dell'Ente, con un coinvolgimento della magistratura contabile nell'amministrazione attiva, certamente non compatibile con la posizione fondamentale di neutralità ed indipendenza. Stante quanto sopra, il quesito formulato dal Comune di Lizzanello rientra nel perimetro della contabilità pubblica, attenendo all'applicazione di norme relative ad istituti giuridici, quali il riconoscimento di debiti fuori bilancio e la possibile correlazione con la ricorrenza di contratti di transazione

Tuttavia, dalla formulazione del quesito si evince che la questione sottoposta al vaglio della Sezione riguarda anche delle vicende gestionali specifiche e concrete, sulle quali il Collegio non può certamente esprimersi, in quanto rischierebbe un coinvolgimento in termini di cogestione o coamministrazione, in scelte che dovrebbero spettare esclusivamente agli amministratori ed ai dirigenti degli enti locali.

Inoltre, un'eventuale valutazione in questa sede delle prospettive interpretative rappresentate dal Comune di Lizzanello, implicherebbe soluzioni suscettibili di interferire con eventuali profili giudiziari di responsabilità, così come, d'altronde, confermato indirettamente dallo stesso comune istante; ovvero si potrebbe condizionare il regolare svolgimento dell'attività di controllo di questa Sezione regionale, anche in considerazione che è, tutt'oggi, in corso il monitoraggio del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 243-quater del D.Lgs. n. 267/2000.

Ritiene, comunque, il Collegio che l'analisi può essere circoscritta agli aspetti generali ed astratti della questione, essendo preclusa a questa Corte qualunque valutazione inerente ai risvolti applicativi della fattispecie esaminata.

3. Merito

Preliminarmente, si rende necessario precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito all'individuazione della normativa di riferimento per analoghe fattispecie, sia in sede consultiva, che in occasione dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, prevista dall'art. 1 comma 166 e ss. della legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e dall'art. 148 bis del Tuel.

Può, infatti, definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, in considerazione della "*... natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio...*" (v. *ex multis*, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009). Ferma restando, tuttavia, la possibilità del legislatore di disciplinare ulteriori ipotesi di debito fuori bilancio, così come è avvenuto con la modifica apportata all'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 (cfr. Sez. Puglia deliberazioni n. 93/PRSP/2014/e n.

122/PRSP/2016), con riferimento alla procedura di riconoscimento del debito derivante da lavori di somma urgenza.

Di conseguenza, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione.

Tale opzione ermeneutica risulta, inoltre, confermata da ulteriori considerazioni elaborate in sede consultiva (cfr. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit. e Sezione Umbria del. n. 123/PAR/2015), secondo le quali si ravviserebbe l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori bilancio. Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

L'ente, inoltre, ha chiesto, in caso di risposta negativa al primo quesito, se la competenza del Consiglio comunale debba intendersi limitata alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex art. 42, co. 2, lett. i del TUEL), oppure possa considerarsi estesa anche alle questioni di merito inerenti i contenuti ed i termini della transazione.

Così come anticipato in punto di ammissibilità della richiesta di parere, questa Sezione non può certo pronunciarsi sulle fattispecie concrete di transazioni, approvate dal comune e riportate in elenco nella parte in fatto. La pronuncia deve, quindi, limitarsi ad individuare i limiti generali di applicabilità della transazione agli Enti pubblici, al fine di escludere qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi dell'Ente; né può considerarsi rientrante nell'alveo della funzione consultiva, ed in particolare della contabilità pubblica, l'interpretazione della normativa che disciplina l'ambito di operatività delle competenze specifiche ascritte dal legislatore all'organo consiliare (cfr. art. 42 del TUEL, rubricato: *Attribuzioni dei consigli*).

Preliminarmente, si evidenzia che con riguardo all'individuazione dell'Organo deputato a pronunciarsi sugli atti transattivi che s'intendono stipulare, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato dell'art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva al Consiglio comunale l'adozione di qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a

carattere continuativo...". (cfr. Sez. Piemonte deliberazione n. 345/PAR/2013 e Sez. Puglia deliberazione n. 181/PAR/2013).

Pertanto, quando ricorrono ipotesi transattive che comportino, come nel caso di specie, il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari, non può essere messa in dubbio la competenza a provvedere in capo al Consiglio comunale.

Per quel che concerne le modalità di applicazione dell'istituto della transazione (a prescindere dagli specifici contenuti nei quali tale contratto può essere declinato) e l'individuazione dei principi giuridico-contabili ai quali gli Enti pubblici contraenti devono conformarsi, si rappresenta che si è formata una consolidata giurisprudenza delle Sezioni di controllo alla quale, in considerazione della piena condivisione degli orientamenti espressi, questo Collegio si riporta integralmente.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che la Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con deliberazione n. 123/PAR/2015 cit., ha indicato in modo esaustivo alcuni dei principi applicabili alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare contratti di transazione.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE).

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2017.

Il Relatore
F.to Rossana De Corato

Il Presidente
F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2017
Il Direttore della Segreteria
F.to Marialuce Sciannameo

COMUNE DI VITTORIA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.9 DEL 30/04/2018

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di Aprile si è adunato il Collegio dei Revisori nelle persone dei signori:

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco - Componente

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Oggetto: Transazione per corresponsione somme ai Signori Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano a seguito sentenza esecutiva n. 1723/2017.

PREMESSO CHE: una transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il poterè di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori.

VERIFICATO il requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico.

- Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- Visto lo Statuto del Comune;
- Visto il regolamento del Comune di contabilità;
- Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto "Corresponsione somme ai Signori Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano a seguito sentenza n. 1723/2017, nei termini dell'accordo transattivo, di cui all'allegato sub. "A".;

CONSIDERATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- la sentenza esecutiva n.1723/2017 emessa dalla Corte di Appello di Catania è stata impugnata e che è pendente giudizio in cassazione;
- l'atto di precetto notificato in data 5/6marzo è stata intimato il pagamento delle somme;
- l'atto di pignoramento delle somme complessive per euro 1.800.000,00;
- che nell'accordo transattivo la parte creditrice si accorda per euro 1.600.000,00;
- la copertura della spesa avverrà con l'utilizzo del capitolo n°710/20 "Spese per debiti pregressi salvaguardia equilibri di bilancio";
- considerato che il comune non intende ugualmente rinunciare al giudizio pendente in cassazione ;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazione sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e 193 del D.lgs. 267/2000;

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **PARERE FAVOREVOLE**, in merito alla transazione in oggetto, fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa.

Vittoria, 30/04/2018

Il collegio dei Revisori

Dott. Napoli Ignazio – Presidente

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco - Componente



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Frasca, Di Giacomo	Iaquez	Motta	Argentino	Siggia	Nicastro	

vista la seguente proposta di deliberazione:

Impegno spesa pluriennale per atto transattivo approvato con delibera di G.M. n. 219 del 27.04.2018

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 2 (Iaquez, Motta)
- Consiglieri presenti n. 6
- Consiglieri astenuti n. 3 (Argentino, Siggia, Nicastro)
- Voti favorevoli n. 3

ESPRIME

parere **CONTRARIO** sulla proposta.

25 MAG. 2018



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Prima sezione civile

13.06.2017
Decisa il 13.07.2017
depos. il 18.09.2017
Orig. 383 P
Reg. 1865

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberto Cordio
dott. Veronica Milone
dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

02/09/2017
4518

COMUNE DI VITTORIA
PROTOCOLLO GENERALE
27 OTT 2017
PROT. N. 48652

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1580/2012 R.G. promossa da:

BARONE MARIA nata a Vittoria il 16.11.1958 CF:BRNMRA58S56M008U, **BARONE DANIELE** nato a Vittoria il 20.3.1978 CF:BRNDNL78C20M008O e **BARONE ADRIANO** nato a Vittoria il 7.9.1987 CF:BRNDNR87P07M008R, residenti in Vittoria via A.Frank n. 9, rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Iachella per procura allegata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati in Catania viale XX Settembre 43 presso l'Avv. Vincenzo Ragazzi;

-appellanti-

contro

COMUNE DI VITTORIA CF: 82000830883 in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Bruno per mandato a margine dell'atto di costituzione, giusta deliberazione della G.M. n. 605 dell'11.12.2012, elettivamente domiciliato in Catania via Ventimiglia 145 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tamburello;

-appellato-

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.3.2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata tra il 20 ed il 26.5.2008 Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano, convenivano avanti al Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, Cilia Giuseppe, Cilia Salvatore ed il Comune di Vittoria esponendo che in data 6.12.1994 Barone Giuseppe, rispettivamente marito e padre degli stessi, era stato incaricato dalla ditta "Elettromeccanica Fratelli Cilia", sua datrice di lavoro, di eseguire in intervento di manutenzione sull'impianto fognario del Comune di Vittoria. Detto intervento presentava aspetti di pericolosità dato che richiedeva che il Barone scendesse nel sottosuolo, all'interno della rete fognaria, per effettuare la sostituzione di una valvola difettosa nella camera di manovra, separata da una saracinesca da la attigua vasca di raccolta dei liquami. Rilevavano che il detto intervento era stato oggetto di precisa descrizione da parte dei tecnici del Comune di Vittoria che ne aveva affidato l'esecuzione alla ditta dei Cilia. Rappresentavano che durante l'esecuzione del suddetto intervento il Barone aveva perso la vita e che di tale fatto delittuoso erano

... gli atti, in merito a responsabilità Cilia, i quali erano stati... in giudizio.

Deducavano che sotto il profilo civilistico anche il Comune di Vittoria era responsabile dell'illecito e doveva rispondere, in solido con i Cilia, del risarcimento del danno da loro subito in conseguenza della morte del congiunto, sia ai sensi dell'art. 2049 c.c. per avere affidato l'esecuzione dell'intervento di manutenzione alla ditta Cilia senza averne controllato le adeguate competenze: sia ai sensi degli artt. 4 e 7 DLgs 626/1994 nonché dell'art. 236 D.P.R. 547/1955 perché quale committente non aveva cooperato con il datore di lavoro nell'osservanza delle relative prescrizioni dettate a tutela della sicurezza dei lavoratori: sia, infine, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per avere violato gli obblighi di custodia gravanti sull'ente quale proprietario della rete fognaria. Chiedevano quindi la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della morte del loro congiunto.

Il Comune di Vittoria si costituiva eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori perché la sentenza penale n. 74/01 emessa dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, nei confronti dei due Cilia era passata in giudicato il 29.5.2002, mentre la notifica della citazione era avvenuta il 26.5.2008 e, quindi, oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.. Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva stante che la condanna generica emessa in sede penale in favore delle parti civili costituite, cioè gli attori, riguardava solo i due convenuti Cilia. Contestava, comunque, la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Cilia Giuseppe si costituiva eccependo la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori e chiedendone anche nel merito il rigetto.

Cilia Salvatore restava contumace.

Spirati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 2.11.2010, riteneva la causa matura per la decisione con riguardo alla sollevata questione di prescrizione e la rimetteva all'udienza del 25.1.2011 nella quale, precisate le conclusioni delle parti, la poneva in decisione.

Con sentenza non definitiva n. 117/2011 del 3.8.2011 il Tribunale adito accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Vittoria e rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dello stesso, disponendo con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio nei confronti dei convenuti Cilia.

Avverso la superiore sentenza proponevano appello i suddetti Barone deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma con conseguente integrale accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del Comune di Vittoria.

Integrato il contraddittorio, la Corte con ordinanza dell'11.4.2013 ammetteva le prove dedotte dalle parti in primo grado.

Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa all'udienza del 22.3.2017 nella quale, sulle conclusioni delle parti, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello i Barone lamentano che il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di prescrizione sull'erroneo presupposto che il Comune di Vittoria non sia obbligato solidale dei Cilia, la cui responsabilità per la morte del loro congiunto è stata accertata con sentenza penale passata in giudicato.



ITALIA
TANIA

... di Vittoria sia prescrizione di quarto grado. Vi è anche l'ipotesi di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. per l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione decennale previsto per l'ipotesi di omicidio colposo. Io ha ancorato alla data di verifica del fatto illecito, escludendo l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. e dell'art. 2947 comma 3. ultima parte c.c., sul rilievo che il Comune non sia debitore solidale dei Cilia in relazione all'accertato illecito penale al cui giudizio è rimasto estraneo.

Hanno rilevato che siffatte motivazioni configgono con il dettato dell'art. 2055 comma 1 c.c. che, secondo i principi unanimemente accolti dalla giurisprudenza, prevede che del fatto illecito debbano rispondere coloro cui lo stesso sia imputabile ancorché per condotte o titoli normativi autonomi, ma eziologicamente concorrenti nella causazione del fatto dannoso riferito alla persona del danneggiato.

Con il secondo motivo, strettamente correlato al primo, gli appellanti rilevano che il giudice di prime cure ha erroneamente applicato l'art. 2947 comma 3, 1^a cpv cc, non considerando che la prescrizione dell'azione risarcitoria anche nei confronti dei coobbligati decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna emessa nei confronti dei coresponsabili Cilia, dato che essi appellanti si erano costituiti parte civile nel processo penale a carico dei predetti e che ai sensi dell'art. 2953 c.c. la sentenza conclusiva di condanna spiega effetti anche nei confronti del Comune convenuto nel giudizio civile risarcitorio.

Osserva la Corte che entrambi i motivi di appello sono fondati.

Invero, secondo consolidati principi di diritto (v. ex multis Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15030) "In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187, capoverso, c.p., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no". (v. in senso sostanzialmente conforme anche Cass. 3 maggio 2002 n. 6365; Cass. 20 agosto 1978 n. 3817).

Corollario di tale principio è quello secondo cui (v. da ultimo Cassazione civile, sez. III, 13/01/2015, n. 286) "La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la

conversione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento decennale, si estende anche ai coobbligati (v. Cass. civ. sez. III, 15 dicembre 2002 n. 27713; Cass. civ. sez. III, 11 giugno 1999 n. 5762). È ancora: "La conversione del termine di prescrizione da breve ad ordinario, per effetto di un giudicato di condanna formatosi nei confronti di un coobbligato principale, opera anche nei confronti degli altri coobbligati solidali rimasti estranei al giudizio". (v. Cassazione civile, sez. III, 06/12/2000, n. 15511, in ipotesi di giudicato penale di condanna)

In applicazione dei suesposti principi non può quindi condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui l'autonomia del titolo di responsabilità del Comune di Vittoria rispetto a quello per il quale i Cilia hanno riportato condanna penale irrevocabile impedisca l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione decennale del diritto al risarcimento nei confronti del suddetto Comune per effetto della citata sentenza penale che ha genericamente condannato i Cilia anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite in quel giudizio, odierni appellanti.

Va considerato, invero, che (v. Cassazione civile, sez. III, 07/04/2015, n. 6901) "Nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile e in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex articolo 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, in quanto la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum."

Inoltre è da rilevare la costituzione degli odierni appellanti quali parti civili nel giudizio penale a carico dei Cilia è, in ogni caso, valsa ad interrompere, ai sensi dell'art. 1310 c.c., a far data dalla commissione del fatto illecito, il termine di prescrizione del credito risarcitorio anche nei confronti del Comune quale obbligato in solido.

I motivi di appello in punto di prescrizione del credito nei confronti del coobbligato Comune di Vittoria vanno conseguentemente accolti.

Ciò impone di valutare nel merito la domanda risarcitoria proposta dagli appellanti nei confronti dell'ente appellato.

In proposito è preliminarmente da rilevare l'infondatezza del rilievo di parte appellata in merito ai limiti del thema decidendum nel presente grado di giudizio.

Il Comune appellato ha infatti dedotto nella comparsa conclusionale che l'ambito di valutazione nel presente grado di giudizio è limitato al motivo di appello inerente alla prescrizione del credito risarcitorio, senza che, superata la relativa questione, il sindacato della Corte possa estendersi al merito della responsabilità dell'ente in merito alla fattispecie illecita addebitatagli.

Il rilievo è infondato.

Invero l'assunto del Comune si basa su un precedente della Suprema Corte (v. Cassazione civile, sez. II, 26/04/2012, n. 6517) non pertinente in quanto relativa ad ipotesi in cui dopo aver accertato l'error in procedendo del primo giudice sulla separazione della decisione sull'an da quella sul quantum



... dal momento che il giudice di primo grado ha emesso una sentenza di mandato per
... di primo grado.

È evidente il principio affermato dalla Suprema Corte nel precedente richiamato è affatto
estraneo alla presente causa in cui il giudice di primo grado ha definito con il rigetto della domanda il
giudizio nei confronti del Comune, odierno appellato.

Ne consegue che una volta accertato l'errore in cui è incorso il primo giudice sulla questione
preliminare di prescrizione del credito - errore su cui è fondato il rigetto della domanda - si impone la
valutazione nel merito della pretesa degli appellanti, non essendo in alcun modo predicabile la
rimessione al primo giudice che ha definito il giudizio nei confronti degli altri coobbligati.

Valgono in proposito i principi affermati dalla Suprema Corte (v. Cassazione civile, sez. I, 04/12/2015,
n. 24710) secondo cui "Qualora il giudice di primo grado decida, con sentenza **non definitiva**, in
merito alla questione preliminare circa la ricorrenza o meno della eccezione di prescrizione, prima ancora
che le parti abbiano definito il thema decidendum e probandum, nonostante la espressa richiesta di un
termine a tale fine, il giudice di appello non può disporre la rimessione della causa al primo giudice,
ma deve rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie non potute svolgere in primo
grado." La Corte, infatti, prestando ossequio ai superiori principi ha dato corso all'istruzione della
causa che era stata omessa dal primo giudice il quale ha statuito sulla sola eccezione preliminare di
merito.

Tanto premesso, vanno quindi esaminati, alla luce delle risultanze probatorie, le doglianze formulate
dagli appellanti in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità dell'ente appellato per il fatto
illecito in esame.

Risulta invero che il Comune di Vittoria aveva disposto l'intervento urgente e straordinario
sull'impianto di sollevamento dei liquami nel tratto della via Torino angolo via Forcone. A seguito
della relazione tecnica del 14.9.1994 a firma del responsabile dell'U.T., il Comune di Vittoria con
delibera del 16.9.94 aveva approvato la spesa e l'affidamento dei lavori di intervento manutentivo, di
cui alla suddetta relazione, alla ditta dei Cilia. Come si evince anche dalla nota del 6.12.1994 l'incarico
dato alla ditta Cilia era specificamente volto alla sostituzione delle componenti difettose dell'impianto
fognario e comportava la sostituzione della "valvola di ritorno della condotta collegata con la pompa
n.1" e della relativa guarnizione. Per operare il detto intervento era stato necessario accedere all'interno
del "pozzetto di manovra" attraverso la botola di apertura della "vasca di accumulo" attigua ad esso e
separata dallo stesso da una saracinesca.

Il teste Tidona Francesco, dipendente del Comune, ha riferito che quel giorno egli unitamente al
defunto collega Bennici Pasquale si erano recati su disposizione del Comune sul luogo dell'intervento
manutentivo "con l'incarico di sollevare la botola di accesso alla vasca grande che si trova a circa due
metri dalla cameretta ove perse la vita lo sfortunato Barone." Ha precisato che "Alla cameretta si può
arrivare solo attraverso la botola: il Barone aveva l'incarico di riparare la condotta". Ha riferito inoltre
che "Giunti all'interno della cameretta il Barone chiuse una delle due saracinesche lì collocate; a qual
punto io, mentre Bennici era rimasto sopra, ho preso gli arnesi che avevo portato con me e sono salito
sopra seguito dal Barone. Preciso che quando abbiamo sollevato la botola nella vasca piccola della
cameretta vi erano liquami alti circa un metro e mezzo. Una volta tornati fuori io e Bennici ci siamo

...supraggiunse il Lo
...assistente Giovanni Piazzese il quale
...Piazzese e Lo Presti sono assistenti di regola
...In quello specifico caso il geometra
...Mandarà che io non ho visto sui luoghi... Svuotata la cameretta trovarono il cadavere del Barone.
...Presumo che nel momento in cui il Barone chiuse la saracinesca quest'ultima non si chiuse
...completamente. Il Barone chiuse solo una saracinesca perché era soltanto su una delle colonne che si
...dipartono dalla vasca che doveva essere eseguito il lavoro da parte del Barone. Preciso che il Barone
...quella mattina arrivò da solo."

Il teste Mandarà Giovanni, tecnico che ha sottoscritto la relazione tecnica riguardante l'intervento
manutentivo di cui è causa, ha dichiarato soltanto che quel giorno era assente dal servizio per malattia
ed ha confermato di avere redatto la suddetta relazione.

Ha confermato che il Lo Presti ed il Piazzese erano assistenti addetti alla "sistemazione della rete
fognaria".

Il teste Nicastro Paolo, ha riferito di avere lavorato quale ingegnere alle dipendenze del Comune
appellato occupandosi della rete fognaria e ha precisato che "per effettuare gli interventi di
manutenzione sulle condotte occorre svuotarle integralmente e previamente la condotta di rilancio
perché in essa anche dopo la chiusura delle 2 saracinesche staziona un certo quantitativo di liquami".

Dagli accertamenti tecnici eseguiti in sede penale -le cui risultanze sono valutabili sul piano probatorio
anche nel presente giudizio- risulta che la saracinesca di collegamento tra la vasca di raccolta dei
liquami e la "cameretta di manovra", nella quale il Barone doveva effettuare la sostituzione della
valvola, non si era chiusa del tutto, nonostante il Barone avesse girato la manopola, perché al fondo vi
erano degli stracci che ne avevano impedito il totale abbassamento.

La valutazione complessiva delle superiori risultanze evidenzia univocamente la responsabilità
dell'ente appellato in ordine alla morte del Barone e quindi la fondatezza del relativo motivo di appello.

L'alta condividersi infatti la dedotta fonte di responsabilità risarcitoria dell'ente per violazione del
dettato dell'art. 7 D.lgs 626/94 nel testo *ratione temporis* vigente.

La Suprema Corte ha in proposito affermato che (v. di recente Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2017,
n. 798) "Ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, quest'ultimo applicabile "*ratione
temporis*", che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, il committente, nella
sua disponibilità permanga l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a
tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che
consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel
predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice
nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia
all'attività appaltata." (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 21694/11; Cass. n. 19494/09).

Ed ancora, (v. Cassazione penale, sez. III, 25/02/2015, n. 12228) "In tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra

...affidate e appaltatrici, e al 7° comma dell'art. 2087 c.c., il quale, in riferimento recente a questo specificamente all'art. 7 c.c. e all'art. 2087 c.c. del D.lgs. n. 109 del 1994, prevede che il committente, intervenendo costantemente in supporto dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini, (...) dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi".

Nel caso in esame è provato in primo luogo che il Comune non solo aveva dato precise prescrizioni tecniche in merito all'intervento commissionato alla ditta dei Cilia (il che già basta ad integrare anche i presupposti della colpa quanto meno in vigilando di cui all'art. 2049 c.c. essendo la ditta appaltatrice mera esecutrice dei lavori specificamente individuati dall'ente committente con modalità dallo stesso stabilite), ma aveva di fatto mantenuto la diretta custodia e vigilanza dei luoghi di sua proprietà ove doveva essere eseguito l'intervento di manutenzione. Lo stesso infatti richiedeva la presenza e la cooperazione del proprio personale incaricato che aveva partecipato alle operazioni di apertura della botola di accesso alla vasca di raccolta attraverso cui il Barone era entrato per accedere alla attigua cameretta di manovra. Il personale del Comune appellato aveva quindi potuto riscontrare - come di fatto ha riferito il teste Tidona - che il Barone non era dotato di cintura di sicurezza, come prescritto dall'art. 386 L. 547/55.

A fronte del fatto che il Barone si era presentato da solo ad eseguire l'intervento di manutenzione e senza cintura di sicurezza incombeva al committente ente che partecipava fattivamente alle operazioni di manutenzione della propria rete fognaria, sopperire, in ossequio ai doveri di cooperazione con la ditta appaltatrice e datrice di lavoro del Barone, alla evidente carenza organizzativa ed esecutiva della stessa, prestando sia le dovute informazioni sulle caratteristiche dell'intervento sia la dovuta assistenza al lavoratore.

Invece il Barone, senza cintura di sicurezza e senza nessuno che all'occorrenza potesse prestargli soccorso (il che in concreto gli avrebbe salvato la vita), venne lasciato solo ad eseguire la sostituzione della valvola all'interno di un vano che già all'atto dell'ingresso presentava liquami alti un metro e mezzo e che secondo quanto precisato dall'ing. Nicastro avrebbe dovuto invece essere interamente svuotata al pari dell'attigua vasca di raccolta dei liquami che sono poi penetrati all'interno del vano ove si trovava lo sfortunato Barone, provocandone la morte.

Ciò fonda a pieno titolo la responsabilità dell'ente committente in conformità ai principi sul punto affermati dalla Corte regolatrice (v. Cassazione civile, sez. III, 20/10/2011, n. 21694) secondo cui "In tema d'infortuni sul lavoro, l'art. 2087 c.c., espressione del principio del "neminem laedere" per l'imprenditore e l'art. 7 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, che disciplina l'affidamento di lavori in appalto all'interno dell'azienda, prevedono l'obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché dipendenti dall'impresa appaltatrice, consistenti nell'informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell'appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l'appaltatrice per l'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall'uso di macchinari pericolosi. Pertanto l'omissione di cautele da parte dei lavoratori



nonostante l'assenza di un'ispezione di sicurezza sul lavoro e l'assenza di una valutazione dei rischi, non essendo prevedibile né anomala una dimenticanza del cantiere di smontaggio del lavoro, non essendo né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell'adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del carattere elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale ma ravvisabile solo quando l'attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso."

Per completezza giova anche evidenziare che la condotta del Comune è fonte di responsabilità risarcitoria anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. non essendo revocabile in dubbio che la stessa ha mantenuto durante l'esecuzione dell'appalto manutentivo la piena disponibilità delle parti della rete fognaria interessate dall'intervento ed in primis della vasca di raccolta da cui si sono propagati i liquami che hanno inondato la camera di manovra dove lavorava il Barone. Incombeva infatti al Comune, che partecipava con i suoi dipendenti all'esecuzione dell'intervento di manutenzione, procedere al preventivo integrale svuotamento delle due vasche -quella grande di raccolta dei liquami e quella comunicante di manovra- e solo dopo avere verificato l'insussistenza di ostacoli o malfunzionamenti acconsentire all'esecuzione del programmato intervento sostitutivo.

Ne consegue che il Comune è responsabile dell'infortunio mortale occorso a Barone Giuseppe.

La domanda risarcitoria proposta dagli appellanti anche nei confronti dell'ente appellato va conseguentemente accolta per il concorrente titolo di responsabilità solidale con i Cilia.

Presando al quantum la Corte ritiene di dover valutare il danno non patrimoniale subito dagli appellanti nella misura massima prevista dalle attuali tabelle del Tribunale di Milano che costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale in base ai principi affermati dalla Suprema Corte (v. di recente Cass. 17678/16).

Occorre invece tenere conto che la vittima all'epoca del decesso aveva 45 anni e, nel pieno delle sue forze, ha lasciato una moglie di appena 36 anni e due figli di 16 e 7 anni.

È del tutto evidente che la morte improvvisa del Barone ha rappresentato è stata fonte di incommensurabile dolore per i suoi familiari nonché causa di uno sconvolgimento esistenziale ed elettivo di enorme impatto nella vita dei predetti i quali di una così grave e luttuosa perdita hanno diritto ad essere risarciti nella misura massima consentita dalla succitate tabelle milanesi.

Il Comune appellato va così condannato (quale obbligato solidale con i Cilia) al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti della somma di € 327.990,00, somma già rivalutata alla data odierna, oltre agli interessi legali su detto importo devalutato secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo e a vita rivalutata sino alla data odierna.

Il Comune appellato è responsabile (in solido con i Cilia) anche del danno patrimoniale subito dagli appellanti in conseguenza della perdita della fonte di reddito apportata dal Barone alla famiglia con il proprio lavoro.

Realta dalla documentazione prodotta che il Barone quale operaio aveva prodotto negli ultimi anni un reddito medio di circa £ 15.000,000 pari oggi ad € 7.500,00.

È altresì pacifico - e ne dà atto anche la sentenza n. 297/2017 del 7.3.2017 emessa dal Tribunale di Roma - a definizione del giudizio nei confronti dei coobbligati Cilia Giuseppe e Cilia Salvatore - che

Il suppellettile è stato riconosciuto dall'INAIL con rendita di interesse pari all'1% dell'attribuzione mensile di € 842,29, pari al 50% del 165.000,00 (165.000,00 x 0,50% = 825,00) e al 50% della stessa quota componente del 21° anno di età del primogenito Barone Daniele, in 70% sino al compimento dei 24 anni d'età del secondogenito Barone Adriano e al 50% a far data dall'1/1/2011 della sola moglie superstite Barone Maria la quale in atto percepisce la rendita netta di € 686,48.

Tenuto conto del fisiologico incremento retributivo, la base di calcolo del danno patrimoniale va quantificata in € 10.000,00 quale attendibile parametro reddituale riferibile al Barone.

Considerato che la famiglia era costituita da quattro persone e considerato altresì il basso livello di reddito, la quota sibi destinata al defunto Barone va valutata congruamente pari ad un quarto e nella stessa misura vanno determinate le quote degli altri tre componenti a totale copertura del reddito prodotto dal Barone atteso che per la modesta entità lo stesso era da destinare integralmente alle esigenze primarie della famiglia.

Ciascun componente quindi poteva contare su una quota di destinazione del proprio fabbisogno personale di € 2.500 annui.

Tutto precisato, ritiene la Corte di non dovere riconoscere alla Barone alcun danno patrimoniale posto che l'ammontare della rendita annua INAIL dalla stessa percepita supera di gran lunga l'apporto reddituale del marito a lei destinato (€ 8.237,76 a fronte della quota disponibile di € 2.500,00).

Con riferimento ai due figli, invece, la cui rendita è in percentuale decisamente inferiore, va riconosciuto il danno patrimoniale conseguente alla perdita della quota di reddito paterno a loro destinato e va commisurato in € 2.500,00 annui moltiplicati per il numero di anni sino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età che, anche alla luce di dati statistici, può considerarsi la soglia di raggiungimento dell'indipendenza economica dei giovani.

Ne consegue che il danno patrimoniale va quantificato in complessivi € 25.000 in favore del figlio Daniele (età dello stesso all'epoca del decesso 16 anni x 10 anni sino ad anni 26 rapportati alla quota annua di € 2.500), mentre per il figlio Adriano (che all'epoca della morte del padre aveva solo sette anni) il danno patrimoniale va quantificato in complessivi € 47.500 (€ 2.500 x anni 19).

Su detti importi vanno conteggiati gli interessi legali dalla data odierna al soddisfo.

Tuttavia fondato anche il motivo di appello relativo alle spese del giudizio di primo grado atteso che, come correttamente rilevato dagli appellanti, il giudice di prime cure rigettando la domanda avrebbe dovuto coprire anche le spese processuali e non rinviarne la statuizione alla definizione del giudizio relativo agli altri convenuti.

Ne consegue che attesa la soccombenza del Comune appellato le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a suo carico e vanno così liquidate: per il primo grado, in applicazione del DM 127/2004 lottione temporis applicabile, in € 10.000,00 di cui € 340 per spese, oltre rimborso spese generali iva e cpa, per il secondo grado di giudizio, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 17.000,00 di cui € 1.000,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1580/2012 R.G., così dispone:

Pr

aggiunge l'aspetto proposto da Barone Maria Daniele e Barone Adriano (verbo) e con il
del 2017, emesso il 13.9.2017, con il quale il Tribunale di Foggia, sezione di Vieste, ha per effetto
condanna il Comune di Vieste al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore di
ciascuno degli appellanti della somma di € 327.990 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata
secondo gli indici ISFAT dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata sino alla data odierna.

condanna altresì il Comune appellato al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore
di Barone Daniele, della somma di € 25.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al
soddisfatto ed al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore di Barone Adriano della
somma di € 47.500,00, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfatto;

condanna infine il Comune appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio
che liquida per il primo grado in € 10.000,00 di cui € 340 per spese, oltre rimborso spese generali iva e
cpa e per il presente grado in complessivi € 17.000,00 di cui € 675,00 per spese, oltre rimborso
forfettario al 15%, iva e cpa.

Così deciso in Catania, 13.9.2017

IL GIUDICE RELATORE

dott. Veronica Milone

Veronica Milone

IL PRESIDENTE

dott. Roberto Cordio

Roberto Cordio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *[firma]*

Direzione Amministrativa
del Tribunale Appello di Catania

Oggi 30 SET. 2017

[firma]

COPIA



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

Anna Serbelli

CATANIA.....

IL CANCELLIERE

F.TO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RILASCIATO

CATANIA.....

IL CANCELLIERE



[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI CANTONIA in forma del Sindaco, per tempo

V. Torre (R.D.) via Bivio 34

Alle Significanti me/te

e necessari gli elts

Pace diella 67

Matera 27 Ott. 2017

TRIBUNALE DI CANTONIA
UFFICIO GIUDIZIARIO
P.E. GIOVANNI

16101

STUDIO LEGALE NICOSIA

Avv. Giuseppe Nicosia
Avv. Anna Iachella
Avv. Giuseppe Seminara
Avv. Flavio Tumino

CITTÀ DI VITTORIA REGISTRO GENERALE		
07 MAR 2018		
Prof. n. Cat.	Class.	Fisco.

copie
 Procura come
 in originale

ATTO DI PRECETTO

Barone Maria, n. a Vittoria il 16.11.58 (cf BRN MRA 58S56 M088U), Barone Daniele, n. a Vittoria il 20.3.78 (cf BRN DNL 78C20 M088O), Barone Adriano, n. a Vittoria il 7.9.87 (cf. BRN DNR 87P07 M088R), tutti res. in Vittoria nella via A.Frank n. 9, rappr. e dif., giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Anna Iachella, con studio in Vittoria nella via Castelfidardo 142, (cf. CHLNNA73R43M088Y, fax: 0932982225, anna.iachella@avvragusa.legalmail.it), ove eleggono domicilio,

Caci

COMUNE DI VITTORIA Dipartimento Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale	
- 8 MAR. 2018	
Prof. n.	117/107

procedendo in virtù ed in esecuzione

della sentenza n. 1723/2017, emessa in data 13.09.2017, depositata in data 28.09.2017, nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1580/2012 R.G., dalla Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, munita di formula esecutiva il 17.10.2017, notificata in data 27.10.2017, con la quale *“la Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n. 1580/2012 RG, così dispone: accoglie l'appello proposto da Barone Maria, Barone Daniele e Barone Adriano avverso la sentenza n.117/2011 emessa in data 3.8.2011 dal Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, e per l'effetto condanna il Comune di Vittoria al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore di ciascuno degli appellanti della somma di euro 327.990 oltre interessi sulla suddetta somma devalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'evento lesivo e via via rivalutata sino alla data odierna; condanna altresì il Comune appellato al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore di Barone Daniele, della somma di €. 25.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo e al pagamento, secondo quanto esposto in motivazione, in favore di Barone*

STUDIO LEGALE NICOSIA

Avv. Giuseppe Nicosia
Avv. Anna Iachella
Avv. Giuseppe Seminara
Avv. Flavio Tumino

Adriano della somma di € 47.500,00, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo; condanna infine il Comune appellato al pagamento in favore degli appellanti delle spese del giudizio che liquida per il primo grado in € 10.000,00, di cui € 340 per spese, oltre rimborso spese generali Iva e cpa e per il presente grado in complessivi € 17.000,00, di cui € 675,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa. Così deciso in Catania, 13.9.2017;

Premesso

che ad oggi l'Ente debitore non ha provveduto ad adempiere agli obblighi statuiti nella sentenza;

che è decorso invano il termine di legge, decorrente dalla notifica della sentenza in formula esecutiva, assegnato alle Pubbliche amministrazioni per adempiere;

che allo stesso Ente i creditori, per il tramite del sottoscritto legale, avevano proposto, onde consentire un più agevole adempimento, con pec del 30.11.2017, di poter pagare il predetto debito in forma rateizzata, ma che neanche tale proposta ha sortito alcuna risposta;

che, pertanto, si intende procedere per il recupero del credito e per l'esecuzione della suesposta sentenza;

tutto ciò premesso,

INTIMA E FA PRECETTO

Al Comune di Vittoria C.F. 82000830883, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Vittoria nella via Bixio n.34, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto le seguenti somme:

sorte capitale in favore di Barone Maria € 327.990,00

oltre Interessi legali e rivalutazione come da dispositivo

STUDIO LEGALE NICOSIA

Avv. Giuseppe Nicosia
Avv. Anna Iachella
Avv. Giuseppe Seminara
Avv. Flavio Tumino

sorte capitale in favore di Barone Daniele	€. 352.990,00
oltre interessi legali rivalutazione come da dispositivo	
sorte capitale in favore di Barone Adriano	€. 375.490,00
oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo	
Spese liquidate con sentenza n. 1723/2017 per primo grado	+€. 10.000,00
Spese generali 12,50%	1.207,50
Cpa	434,70
iva	2.486,48
Spese liquidate in sentenza n.1723/2017 per secondo grado	17.000,00
rimb. Forf. 15%	2.448,75
cpa	750,95
iva	4.295,40
diritti copie sentenza	26,96
notifica	15,00
compenso per precetto	950,00
Rimb Forfettario(15%)	142,50
Cassa Avvocati (4%)	43,70
Iva	249,96
Totale spese	€. 40.051,90

e così complessivamente la somma di euro **327.990,00** oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo in favore di **Barone Maria**, euro **352.990,00** oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo in favore di **Barone Daniele**, euro **375.490,00** oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo, oltre

STUDIO LEGALE NICOSIA


Avv. Giuseppe Nicosia
Avv. Anna Iachella
Avv. Giuseppe Seminara
Avv. Flavio Tumino

complessive **spese legali** di euro **40.051,90** in favore **degli istanti**, spese di notifica, registrazione sentenza d'appello e successive occorrenze.

Con avvertimento e diffida che, ai sensi di cui all'art. 480 cpc, il debitore potrà, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge.

Vittoria, data della notifica

avv. Anna Iachella



2018

MARZO

(Stato come in ATTI)

Cont. in ATTI

Comune D. Vittoria, in persona del Sindaco p.t.

com. e res. VITTORIA

VIA DIXIO N. 34 - a. e. e. e.

Stato ripresentato e
e reversi gli altri

Mare 06/10/2018

UFFICIALE GIUDIZIARIO
ORIGINALE DI RAGUSA
FEDE GIOVANNI


3719

e
c
c
c
c
c
conf. e

15

D. U. e. e. e.

Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225



TRIBUNALE DI RAGUSA

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Barone Maria, nata a Vittoria il 16/11/1958 (cf BRNMRA58S56M088U),
Barone Daniele, nato a Vittoria il 20/3/1978 (CF BRNDNL78C20M088O)
Barone Adriano, nato a Vittoria il 7/9/1987 (CF BRNDNR87P07M088R)
rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Iachella, C.F.: CHLNNA73R43M088Y,
PEC: anna.iachella@avvragusa.legamail.it, fax 0932/982225 ed elettivamente
domiciliati presso il di lei studio nella via Castelfidardo n. 142, giusta procura
a margine del precetto contro il comune di Vittoria, in persona del sindaco pro
tempore, notificato in data 5-6/3/2018

premessò

-che gli istanti sono creditori del Comune di Vittoria, CF 82000830883, in
persona del Sindaco pro tempore con sede in Vittoria nella via Bixio 34, in
virtù di atto di precetto notificato in data 5-6/3/2018 (in esecuzione della
sentenza n. 1723/2017, emessa il 13/9/2017, depositata il 28/9/2017, nel
procedimento di secondo grado iscritto al n 1580/2012 RG, dalla Corte di
Appello di Catania, Prima sezione civile, munita di formula esecutiva il
17/10/2017, notificata il 27/10/2017) con il quale è stato intimato al debitore di
pagare la somma di euro 327.990,00 oltre interessi legali e rivalutazione in
favore di Barone Maria; euro 352.990,00 oltre interesse e rivalutazione in
favore di Barone Daniele; euro 375.490,00 oltre interessi e rivalutazione in
favore di Barone Adriano; oltre complessive spese legali per euro 40.051,90 in
favore dei suddetti sigg. Barone, spese di notifica, registrazione d'appello e
successive occorrenze;

*Coi
(confirma)
A*

Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225

- che è decorso inutilmente il termine di rito senza che sia intervenuto alcun pagamento;
 - che il debitore risulta intrattenere un rapporto di conto corrente presso Banca UniCredit S.p.A. (P.Iva 00348170101 con sede in Vittoria, via R. Cancellieri n.25) nell'ambito del servizio di tesoreria espletato in favore dell'ente;
 - che pertanto il succitato istituto di credito ha la veste di terzo pignorato ai fini dell'art. 547 cpc e che la sig.ra Barone Maria e i sigg. Barone Daniele e Barone Adriano intendono procedere, per come con il presente atto procedono, a pignoramento di tutte le somme da detto terzo dovute e debende in relazione ai rapporti di conto corrente, libretti di deposito, netto ricavo di effetti all'incasso ed allo sconto, nonché valori mobiliari in custodia ed a qualsiasi titolo detenuto dal suddetto istituto di Credito e, comunque di appartenenza del debitore fino alla concorrenza del suo credito e delle ulteriori somme maturate a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto oltre che delle spese e accessori e, quindi, per complessivi € 1.800.000,00;
 - che nel caso di specie non è applicabile il limite di impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati al comma 2 dell'art 159 del decreto legislativo n 267/2000 poiché sono stati emessi- dopo l'adozione della delibera semestrale di cui al comma 3 del predetto articolo- mandati a titolo diverso da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico dei pagamenti e senza il rispetto dei residui passivi dell'anno 2017;
- tutto ciò premesso e ritenuto, i sigg. Barone Maria, Adriano e Daniele come sopra rappresentati e difesi

CITANO

Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225

il Comune di Vittoria in persona del sindaco pro tempore, CF 82000830883 con sede in Vittoria nella via Bixio 34, a comparire avanti il Tribunale di Ragusa all'udienza del giorno **20/4/2018** ore di rito, con avvertimento che, non comparendo, si procederà come per legge.

INVITA

Barica UniCredit S.p.A., in persona del leg. pro tempore, quale tesoriere dell'ente debitore P.Iva 00348170101 con sede in Vittoria, via R. Cancellieri n.25 a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata presso il domicilio eletto all'indirizzo del difensore costituito come sopra indicato;

AVVERTE

Banca UniCredit S.p.A., in persona del leg. pro tempore, P.Iva 00348170101 con sede in Vittoria, via R. Cancellieri n.25 che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa comparendo in un'apposita udienza e che qualora non dovesse comparire alla fissanda udienza o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione (ex 4° comma art. 543 c.p.c.).


Avverte altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615 c.p.c, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c.,

Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225

salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €1.800.000,00

Vittoria, data della notifica

Avv. Anna Iachella


A richiesta dell'Avv. Anna Iachella, io sott. Uff. Giud. presso il Tribunale di Ragusa, visto l'atto di precetto notificato in data 5-6/3/2017- con cui è stato intimato al Comune di Vittoria in persona del sindaco pro tempore, CF 82000830883, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Vittoria nella via Bixio 34 il pagamento della somma di euro 327.990,00 oltre interessi legali e rivalutazione in favore di Barone Maria; euro 352.990,00 in favore di Barone Daniele oltre interesse e rivalutazione; euro 375.490,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di Barone Adriano; oltre complessive spese legali per euro 40.051,90 in favore dei suddetti sigg. Barone, spese di notifica, registrazione d'appello e successive occorrenze- ho pignorato tutte le somme presenti e future, dovute o detenute a qualsiasi titolo, ragione o causa in conseguenza dei rapporti di conto corrente o libretti di deposito, netto ricavo di effetti all'incasso ed allo sconto, nonché valori mobiliari in custodia ed a qualsiasi titolo detenuti dallo stesso e di appartenenza della Banca Unicredit Spa fino alla concorrenza della somma di € 1.800.000,00 che mi viene indicata dall'istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede e comunque entro i limiti di cui all'art. 546 cpc, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrenze, ed a tal fine ho fatto formale ingiunzione al Comune di Vittoria, in persona del sindaco pro tempore, con sede in via Bixio 34, di astenersi da qualunque atto diretto a

Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225


sottrarre alla garanzia dei crediti le somme assoggettate ad espropriazione nonché ho invitato lo stesso, ai sensi dell'art. 492, comma secondo c.p.c. ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione adito, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario del Tribunale di Ragusa, con l'avvertimento che in mancanza o in caso di irreperibilità in uno dei luoghi indicati, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice, con l'avvertimento, altresì che può chiedere ex art. 495 c.p.c. la sostituzione del credito pignorato con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, compreso capitale interessi e spese, oltre alle spese di esecuzione, previo deposito in cancelleria, prima della assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente alla relativa istanza, di una somma non inferiore ad 1/5 del credito totale indicato, dedotti i versamenti effettuati ed indicare altri beni di sua proprietà ed i luoghi in cui si trovano, qualora non sia cautelato il credito, perché le somme pignorate, non garantiscono il credito per cui si è proceduto.

Ho altresì intimato a Banca UniCredit S.p.A., in persona del leg. pro tempore, P.Iva 00348170101, con sede in Vittoria, via R. Cancellieri n.25, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto sanzioni di legge.

Ho notificato copia del superiore atto al Comune di Vittoria in persona del sindaco Pro Tempore con sede in Vittoria nella via Bixio 34, ivi facendone

consegna a mani di *ella signora Bea Murelli*
impiegata al 14 centro alle vicine

Uttorilz 20/03/2015



Avv. Anna Iachella
Via Castelfidardo n.142
97019 Vittoria (Rg)
Tel e fax 0932/982225

In pari tempo ho notificato copia del superiore atto alla Banca Unicredit spa in
persona del legale rappresentante, con sede a Vittoria nella via Rosario
Cancellieri 25 ivi facendone consegna a mani di

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

REGISTRATA AL N. _____ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' 5 1 GIU. 2018

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° _____

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL 5 GIU. 2018 AL 19 GIU. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29 MAG. 2018 PER:

AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' 29 MAG 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna

PL

PER COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO